

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

1. Ambito di applicazione

- 1.1. Le presenti condizioni generali di acquisto (di seguito “**Condizioni Generali d’Acquisto**”) si applicano ad ogni contratto di compravendita (“**Contratto**”) concluso da Cleverttech S.p.A., con sede in Via Brodolini, 18/A, 42023, Cadelbosco di Sopra (RE), CF e p. IVA n. IT01307860351 (“**Cleverttech**”), in qualità di acquirente, con qualsiasi fornitore (“**Fornitore**”) persona fisica o giuridica. Il Contratto si intende concluso alla ricezione da parte del Fornitore dell’Ordine di acquisto di Cleverttech (“**Ordine**”).
- 1.2. Le Condizioni Generali d’Acquisto si intendono ricevute dal Fornitore e quindi conosciute e vincolanti alla ricezione dell’Ordine che le richiama, anche in mancanza di sottoscrizione.
- 1.3. Le Condizioni Generali d’Acquisto possono essere in parte derogate unicamente da quanto eventualmente previsto in difformità nell’Ordine o in qualsivoglia accordo scritto tra le parti.
- 1.4. Le Condizioni Generali d’Acquisto prevalgono in ogni caso su condizioni di contratto o altre condizioni del Fornitore.

2. Esecuzione del contratto

- 2.1 Il Fornitore si impegna a fornire a Cleverttech i beni oggetto dell’Ordine (i “**Beni**”) nonché tutta la documentazione relativa ivi indicata (in via meramente esemplificativa, il “manuale di istruzioni”, la “spare part list”, la “**Documentazione**”).
- 2.2 Il Fornitore si impegna a produrre i Beni secondo le specifiche tecniche e qualitative descritte nell’Ordine e/o nelle specifiche di fornitura richiamate e/o allegate all’Ordine stesso o, in ogni caso, **in conformità alle specifiche tecniche e alle procedure industriali standard più recenti**. In caso si rendano necessarie eventuali modifiche alle specifiche tecniche e procedure standard, il Fornitore dovrà informare Cleverttech prima della consegna e Cleverttech potrà, a sua esclusiva discrezione, confermare o annullare l’Ordine, senza addebito di costi o spese a suo carico. Il Fornitore si impegna a fornire i Beni conformi alla normativa italiana e UE e conforme alla normativa di ogni altro paese che venga indicato da Cleverttech nell’Ordine.
- 2.3 Il Fornitore si impegna a fornire la Documentazione secondo quanto richiesto nell’Ordine e a produrla nella/e lingua/e richiesta/e da Cleverttech nell’Ordine.
- 2.4 Il Fornitore è a conoscenza del fatto che i Beni e la Documentazione sono destinati ai clienti finali di Cleverttech.

3. Termini di consegna

- 3.1 Il termine di resa in uso è DDP Via Brodolini, 18/A, 42023, Cadelbosco di Sopra (RE); i Beni viaggiano a rischio e pericolo e spese del Fornitore.
- 3.2 Tutti i termini di consegna indicati nell’Ordine sono da intendersi come essenziali. Le consegne parziali possono essere accettate solo previo consenso scritto.
- 3.3 I termini di consegna valgono sia per i Beni che per la Documentazione. La consegna si intenderà compiutamente avvenuta con la consegna sia dei Beni che della Documentazione.
- 3.4 Il Fornitore si impegna a informare tempestivamente Cleverttech, per iscritto, nel caso in cui preveda un ritardo nella consegna dei Beni e/o della Documentazione, indicando: l’entità prevista del ritardo, le ragioni e le iniziative che verranno adottate per limitare il ritardo.
- 3.5 In caso di mancata consegna dei Beni, Cleverttech potrà, alternativamente, decidere di annullare l’ordine o applicare al Fornitore una penale pari all’1% del valore totale dell’Ordine d’acquisto, per ogni settimana di ritardo, fino ad un massimo del 5% del valore dell’Ordine di acquisto, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.
- 3.6 In caso di mancata consegna della Documentazione, il Venditore si riserva di sospendere la propria obbligazione di pagamento nei termini di cui al successivo art. 4.2.

4. Corrispettivo e pagamento del prezzo

- 4.1 Tutti i prezzi indicati nell’Ordine (“**Prezzo di acquisto**”) devono intendersi come fissi e vincolanti per il Fornitore, non modificabili

nemmeno in caso di aumento del costo delle materie prime o dei semilavorati o dei costi di produzione, tasse e altri oneri, a qualsiasi causa riconducibili, inclusa la forza maggiore, dalla data dell’Ordine fino al suo totale adempimento o risoluzione dello stesso.

- 4.2 I termini di pagamento sono previsti nell’Ordine, fermo in ogni caso, anche se non espressamente specificato nell’Ordine o in qualsiasi altro accordo, il diritto di Cleverttech di trattenere il 10% del Prezzo di acquisto fino alla consegna della Documentazione.
- 4.3 La data a partire dalla quale il Fornitore ha diritto di esigere nei confronti di Cleverttech il pagamento del Prezzo di acquisto, nel caso di difetti e non conformità riscontrati dall’acquirente nei Beni, verrà posticipata alla data in cui i difetti o le non conformità saranno state corrette. Nessun costo ulteriore per la correzione di difetti e non conformità potrà essere addebitato a Cleverttech senza una specifica accettazione scritta del preventivo da parte di Cleverttech.
- 4.4 Non è consentito al Fornitore cedere a favore di terzi crediti senza previo consenso scritto di Cleverttech.

5. Garanzia e responsabilità

- 5.1 Il Fornitore garantisce per un periodo di ventiquattro (24) mesi successivi alla sottoscrizione da parte dei clienti finali del Site Acceptance Certificate e comunque non oltre trentasei (36) mesi dalla consegna dei Beni presso Cleverttech (“**Periodo di Garanzia**”) che tutti i Beni sono conformi alle caratteristiche, agli standard e alle specifiche richieste nello stesso Ordine; che sono stati prodotti a regola d’arte, sono privi di vizi, difetti di progettazione, di lavorazione o relativi ai materiali; che sono stati realizzati secondo i modelli e i disegni eventualmente consegnati da Cleverttech; che sono stati realizzati con le migliori pratiche di lavoro e/o con le più recenti tecniche e tecnologie conosciute dal Fornitore; infine, che sono idonei allo scopo e agli utilizzi cui sono destinati e che sono dotati di ogni istruzione e avvertenza.
- 5.2 Se, durante il Periodo di Garanzia, i Beni risulteranno difettosi o comunque difformi da quanto previsto dal precedente art. 5.1, Cleverttech potrà, a sua esclusiva discrezione, entro due (2) mesi dalla scoperta:
 - a) chiedere al Fornitore di sostituire e/o riparare le parti difettose o comunque non conformi;
 - b) chiedere al Fornitore una riduzione proporzionale del Prezzo;
 - c) previa informazione scritta al Fornitore, intraprendere personalmente tutte le azioni idonee a sanare i difetti e le non conformità dei Beni, con addebito al Fornitore di costi e spese, incluse quelle per l’acquisto di materiale e per le ore di lavoro impiegate;
 - d) restituire al Fornitore il Bene difettoso, con conseguente risoluzione del Contratto e restituzione del Prezzo pagato.
- 5.3 I pezzi di ricambio consegnati dal Fornitore avranno lo stesso Periodo di Garanzia di quelli originali.
- 5.4 Il Fornitore garantisce che la Documentazione è congrua ed esaustiva e redatta a regola d’arte per garantire l’utilizzo dei Beni. Qualora l’utilizzatore finale dei Beni rilevi che la Documentazione non è esaustiva, il Fornitore si impegna ad integrarla su richiesta di Cleverttech, per un periodo di trentasei (36) mesi dalla consegna.
- 5.5 Il Fornitore si impegna a tenere indenne e manlevata Cleverttech da qualsivoglia pregiudizio dovesse derivare a quest’ultima dalla fornitura dei Beni e della Documentazione. A titolo esemplificativo e non esaustivo, il Fornitore s’impegna a tenere indenne e manlevata dall’immissione in commercio dei Beni, ivi comprese le richieste di risarcimento danni avanzate da terzi a qualunque titolo, nonché le eventuali spese legali sostenute da Cleverttech per difendersi dalle pretese dei terzi. Il Fornitore si impegna altresì a tenere indenne e manlevata Cleverttech da qualsiasi pretesa dovesse derivare da terzi entro i termini di consegna della Documentazione. Il Fornitore assicura e garantisce di avere la proprietà dei Beni e di non avere violato, nella realizzazione dei Beni e della Documentazione, alcun diritto di terzi.

("GDPR"), presa visione della specifica informativa disponibile in versione estesa [online sul sito web di Cleverttech al link [] / [Nota: in alternativa specificare dove è resa disponibile l'informativa privacy]. Il trattamento, la conservazione, la trasmissione dei dati personali avviene con l'osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisce la sicurezza e la riservatezza, in conformità a quanto previsto dal GDPR, allo scopo di poter efficacemente adempiere agli obblighi previsti dalle norme di legge, civilistiche e fiscali connessi all'attività economica di Cleverttech, ivi compresa la gestione d'incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione dei contratti.

6. Recesso

- 6.1 Cleverttech ha diritto di revocare l'Ordine in ogni momento, dandone comunicazione al Fornitore con un preavviso di 30 (trenta) giorni e negoziando con il Fornitore il rimborso delle eventuali spese sostenute dal Fornitore in conseguenza della revoca dell'Ordine, da considerarsi a tacitazione di ogni pretesa del Fornitore nei confronti di Cleverttech. La quantificazione di tali spese dovrà essere fatta in buona fede, secondo ragionevolezza e sulla base di documenti giustificativi adeguati.

7. Risoluzione

- 7.1 Il contratto si risolverà, previa comunicazione scritta di Cleverttech dell'intenzione di volersi valere della presente clausola risolutiva espressa, e in particolare, senza addebito di costo alcuno a carico di Cleverttech:
- in caso di inadempimento del Fornitore ad una sola delle obbligazioni a suo carico previste nelle Condizioni Generali d'Acquisto o nell'Ordine;
 - se un procedimento di fallimento o di insolvenza verrà intentato nei confronti del Fornitore.

8. Divieto di cessione del contratto e di sub-fornitura

- 8.1 Il Fornitore non può cedere a terzi l'Ordine di acquisto né demandare a terzi la produzione, integrale o parziale, dei Beni, senza il preventivo consenso scritto di Cleverttech.

9. Applicabilità in caso di appalto

- 9.1 Le Condizioni Generali d'Acquisto si applicano anche laddove la prestazione richiesta da Cleverttech al Fornitore configuri un contratto d'appalto ex art. 1655 s.s. c.c. anziché un contratto di compravendita ex art. 1470 s.s. c.c. In particolare, il divieto di subfornitura di cui all'art. 8 delle Condizioni Generali d'Acquisto deve ritenersi divieto di subappalto.

10. Informazioni riservate

- 10.1 Il Fornitore si impegna a mantenere riservate e confidenziali e quindi a non divulgare in alcun modo le seguenti informazioni ricevute da Cleverttech ("**Informazioni Riservate**") fino a quando non diverranno di pubblico dominio e comunque per un periodo non inferiore a 2 (due) anni dalla consegna dei Beni:
- tutte quelle espressamente definite da Cleverttech come riservate o confidenziali;
 - tutte quelle relative ai termini del Contratto, quali, a titolo esemplificativo, termini di pagamento e di consegna, eventuale scontistica, ecc.;
 - tutte quelle relative alla progettazione dei Beni, quali, a titolo esemplificativo, disegni tecnici e parametri di funzionamento;
 - tutte quelle di natura commerciale relative all'attività di Cleverttech, quali, a titolo esemplificativo, nominativi di clienti e di altri fornitori;
 - tutte quelle che, per natura e/o rilevanza, debbano considerarsi riservate.
- 10.2 Non rientrano nelle Informazioni Riservate:
- quelle che sono già di pubblico dominio al momento della comunicazione da Cleverttech al Fornitore o diventino di pubblico dominio per fatto non imputabile al Fornitore;
 - quelle che devono essere fornite a terze parti per legge o per ordine dell'Autorità.

11. Divieto di utilizzo delle immagini dei Beni

- 11.1 È fatto divieto al Fornitore di riprodurre nel proprio sito web, social accounts, inserti, articoli di giornali, riviste e materiale pubblicitario di qualsiasi tipo, le immagini dei Beni, nonché il nominativo di Cleverttech o quello del cliente finale cui i Beni sono destinati.

12. Informativa privacy. Consenso del Fornitore

- 12 Il Fornitore esprime il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679

13. Legge applicabile e foro competente

- 13.1 Il Contratto è regolato dalla legge italiana ed ogni controversia in qualsiasi modo ad esso dipendente o connessa dovrà essere devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Reggio Emilia, fermo il diritto per Cleverttech di agire presso il foro del convenuto.

Luogo e data:

Firma:

Vengono espressamente accettate, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., le condizioni di cui agli articoli 3.5 (penale da ritardata consegna), 4.4 (divieto di cessione del credito), 5.1 (periodo di garanzia), 5.2 (rimedi in caso di difetti o difformità dei Beni), 6.1 (recesso), 13 (legge applicabile e foro competente)